



“Regolamento per la concessione dell’uso della denominazione e del logo dell’OFI interprovinciale di MI, CO, CR, LC, LO, MB, SO, VA”

Proposto dal Segretario e approvato dal Consiglio Direttivo il 3 maggio 2023

PREMESSA

- Il presente Regolamento integra i contenuti e la disciplina dettata dalla Legge 3/2018 e le sue disposizioni dovranno essere interpretate nel rispetto delle finalità e delle disposizioni contenute nella Legge medesimo, prevalendo queste ultime in ipotesi di conflitto con le presenti norme.

1 SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente regolamento definisce le responsabilità, le modalità operative e le regole generali di concessione dell’uso della denominazione, del logo e degli altri segni distintivi dell’OFI (di seguito, i “Segni Distintivi”) da parte del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e degli iscritti all’OFI, ad uso di personale identificazione nei confronti dei Cittadini.
- 1.2 Il regolamento si propone di:
 - garantire l’uso appropriato dei Segni Distintivi;
 - tutelare il valore istituzionale dei Segni Distintivi e la loro funzione di identificazione e di riconoscimento dell’OFI;
 - salvaguardare l’immagine dell’OFI;
 - prevenire ed evitare conflitti di interesse con Enti o Associazioni esterni all’OFI.

2 NORMA DI RINVIO E RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- 2.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile artt. da 2569 a 2574, al D.lgs n. 30/05 (Codice della proprietà industriale), al D.M. 13 gennaio 2010 n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale).

3 USO DEL LOGO OFI DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVIOSORI DEI CONTI

- 3.1 L’uso dei Segni Distintivi dell’OFI è di competenza esclusiva e riservata dell’OFI stesso, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che possono avvalersene esclusivamente in relazione alle attività istituzionali dell’OFI, in tutti i documenti e gli strumenti di comunicazione, cartacei e multimediali, sia ad uso interno che esterno. Gli utilizzatori, nella produzione di documenti e strumenti di comunicazione istituzionale, devono sempre garantire l’identità visiva ordinistica utilizzando i formati (carta intestata, moduli, locandine, slide, ecc.), il colore, la dimensione e l’aspetto grafico predisposti dalla Segreteria e seguendo le specifiche indicazioni di utilizzo.
- 3.2 È fatto divieto ai concessionari di sub-concedere a terzi i diritti d’uso, anche parziale, dei Segni Distintivi.



4 USO DEL LOGO OFI DA PARTE DEGLI ISCRITTI: IMPEGNI E VINCOLI

- 4.1 L'uso dei Segni Distintivi dell'OFI da parte degli iscritti è vincolato ad autorizzazione esplicita e specifica da parte del Presidente, secondo la procedura indicata al successivo articolo 5.
- 4.2 L'uso dei Segni Distintivi dell'OFI da parte degli iscritti autorizzati deve essere connesso alle finalità istituzionali dell'OFI e per testimoniare l'adesione, e deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal codice deontologico e, più in generale, dalla normativa vigente in termini di pubblicità sanitaria.
- 4.3 L'uso dei Segni Distintivi dell'OFI può essere concesso per essere inserito in targhe, insegne, carta intestata, biglietti da visita, supporti informatici, siti web o altro materiale, al fine di consentire che il richiedente possa comunicare agli utenti dei suoi servizi professionali l'appartenenza all'OFI.
- 4.4 L'iscritto a cui è concesso l'uso dei Segni Distintivi ordinistici deve sempre esporre, accanto al marchio, la dicitura "Iscritto al numero [numero di iscrizione]".
- 4.5 L'OFI non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni associate ai Segni Distintivi dall'utilizzatore, o alle modalità con cui essi vengono utilizzate.
- 4.6 È fatto assoluto divieto agli iscritti:
- di utilizzare i Segni Distintivi dell'OFI per fini commerciali, di associarli a beni di vendita o consumo, di accostarli a eventi di natura politica o sindacale;
 - di alterare e/o modificare i Segni Distintivi dell'OFI;
 - di farne uso in contesti o con modalità che possano ledere l'immagine l'OFI.

5 MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE

- 5.1 La richiesta per la concessione dell'uso dei Segni Distintivi dell'OFI deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 1, indirizzata al Presidente e inoltrata tramite PEC all'indirizzo lombardiacentrale.ofi@pec.fnofi.it
- 5.2 Il responsabile del procedimento è il Segretario che:
- a) valuta la conformità della richiesta relativamente a:
 - coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi istituzionali dell'OFI e rispetto del presente regolamento;
 - assenza di elementi che possano recare danno all'immagine dell'OFI;
 - b) informa il Consiglio Direttivo;
 - c) predispone l'autorizzazione del Presidente.

6 DURATA DECADENZA E REVOCA

- 6.1 La durata della concessione dei Segni Distintivi dell'OFI è indicata nell'autorizzazione ed è comunque subordinata alla regolare iscrizione all'Ordine. La mancata iscrizione entro il 30 aprile dell'anno in corso comporta la decadenza automatica della concessione d'uso.
- 6.2 L'OFI si riserva, inoltre, la facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso dei Segni Distintivi ordinistici in qualsiasi momento, nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento o dell'atto di concessione, o siano violate le normative vigenti in materia ovvero venga fatto un utilizzo improprio o comunque non autorizzato dei Segni medesimi. In tali casi, l'OFI si riserva il diritto di intraprendere azioni a tutela dei propri diritti.